



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Olbia

Ordinanza N. 21/2008

Il Capitano di Vascello (CP) Roberto RUFINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2003, con il quale è stata affidata la gestione dell'A.M.P. al Consorzio di gestione dell'A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro;
- VISTO il foglio prot. n. 1278 in data 19 Luglio 2007 della Stazione VLF NATO di stanza sull'Isola di Tavolara, circa le interferenze registrate – specie nel periodo estivo – tra l'attività delle unità da traffico e l'attività operativa dei mezzi navali militari che servono la base ubicata sull'isola.
- VISTI gli esiti delle riunioni tenutesi in data 11 Dicembre 2007 e 22 Gennaio 2008, i cui verbali sono presenti agli atti d'ufficio;
- PRESO ATTO che si è convenuto sulla necessità di trovare a Porto San Paolo, nel medio periodo, un nuovo e differente punto di ormeggio da utilizzarsi da parte delle unità da traffico;
- VISTO il Verbale di Consegna (ex art. 34 Cod. Nav.) n. 132 in data 3 Giugno 1987 in favore della Marina Militare – Marigenimil La Maddalena, del pontile di Porto San Paolo ed annesso specchio acqueo e relativi allegati e planimetrie;
- VISTA la propria Ordinanza n. 41/87 in data 13 Maggio 1987;
- RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'aggiornamento del predetto provvedimento, alla luce del mutato contesto economico della costa nord-orientale della Sardegna, sino alla individuazione del nuovo e differente punto di ormeggio per le unità da traffico di cui sopra;
- RIBADITO nel contempo, che la Marina Militare ha priorità d'uso sul predetto punto di ormeggio per ragioni di preminente interesse pubblico, legate alla difesa dello Stato;
- VISTO il parere espresso sul merito della presente Ordinanza da parte di Marisardegna con foglio prot. n. 3628 in data 26 Marzo 2008;
- VISTI gli artt. 30 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione,

ORDINA

Art. 1)

Il pontile in muratura, di mq 555, individuato tra la testata del molo e la segnaletica giallo / nera apposta lungo la banchina, oltre al relativo specchio acqueo antistante, di mq 3185, siti in Comune di Loiri - Porto San Paolo, in consegna ex art. 34 Cod. Nav. alla Marina Militare giusta Verbale n. 132 in data 3 Giugno 1987, sono dalla stessa Marina Militare utilizzati per i propri scopi istituzionali. Tale destinazione d'uso è prioritaria rispetto ad ogni altra attività.

E' fatto divieto, a tutte le imbarcazioni, di ormeggiare presso il predetto pontile ed occupare il relativo specchio acqueo antistante, posto fra la testata del molo ed il ciglio di banchina evidenziato dal colore giallo /nero.

E' altresì vietato occupare stabilmente il tratto di banchina antistante lo scivolo a mare, situato lungo il molo nonché sostare ed ormeggiare nello specchio acqueo antistante, al fine di permettere le operazioni di carico e scarico dei materiali e mezzi della Marina Militare.

Art. 2)

In deroga a quanto previsto all'art. 1 della presente Ordinanza e fino alla individuazione e realizzazione di un nuovo e differente punto di ormeggio, può essere consentito alle unità da traffico, con esclusione pertanto di quelle da diporto e da pesca, l'ormeggio al predetto pontile, entro i precisi limiti spaziali (16 metri lineari di banchina a partire dallo scivolo di alaggio e varo) identificati con apposita segnaletica - e come riportati in colore rosso nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte inscindibile.

Tali soste potranno essere consentite per il solo tempo necessario alle operazioni di imbarco e/o sbarco dei passeggeri e di carico e/o scarico delle merci dirette e/o provenienti dall'Isola di Tavolara.

E' sempre vietato l'ormeggio "a pacchetto" alla suddetta banchina.

Le operazioni predette avranno luogo sotto la responsabilità esclusiva del comandante dell'unità da traffico interessata e degli armatori delle stesse.

La banchina in questione, inoltre, potrà essere utilizzata quale ormeggio di emergenza per imbarcazioni di qualsivoglia tipo in difficoltà. Tali soste di emergenza, salvo casi specifici da autorizzare da parte della Capitaneria di Porto di Olbia, non potranno avere una durata superiore alle 6 ore.

In caso di condimeteo avverse, comprovate dall'emissione del relativo avviso di burrasca, tale sosta potrà essere prolungata con riguardo alle condimeteo stesse.

La Marina Militare e le Pubbliche Amministrazioni interessate sono mallevate per qualunque danno o fatto pregiudizievole per persone o cose, che possa derivare dall'uso del pontile da parte dei predetti soggetti e di chiunque vi transiti.

Art. 3)

Le autorizzazioni in deroga previste dall'art. 2 della presente Ordinanza saranno rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Olbia a fronte di presentazione di specifica istanza, come da fac-simile allegato; tale istanza dovrà indicare, oltre al nome della m/b interessata, anche il periodo di tempo per il quale si richiede l'utilizzo della banchina ed i relativi orari.

L'autorizzazione, oltre che per singoli ormeggi, potrà essere rilasciata per un periodo continuativo di tempo che, però, non superi l'arco di 4 mesi.

Art. 4)

Ciascuna singola operazione di imbarco o sbarco dei passeggeri dovrà completarsi entro il termine di 15' - salvo imprevisti - che decorreranno dall'arrivo all'ormeggio in banchina dell'unità da traffico interessata.

Qualora le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri siano consecutive e contestuali, il tempo massimo di sosta in banchina sarà di 30', sempre dall'arrivo all'ormeggio in banchina dell'unità da traffico interessata.

Per il carico e/o lo scarico delle merci, il tempo della sosta sarà lo stretto necessario ad effettuare l'operazione specifica.

In nessun modo tali operazioni dovranno essere protratte immotivatamente ed in modo da recare danno all'operatività degli altri armatori interessati.

Al termine della singola operazione (imbarco, sbarco, imbarco/sbarco, sbarco/imbarco, carico e scarico di merci), l'unità da traffico non potrà permanere all'ormeggio presso la porzione di banchina ove ciò è disciplinato e reso possibile dalla presente Ordinanza e dovrà, quindi, lasciarla sgombra.

Ove non impegnata in ulteriori servizi, l'unità da traffico suddetta potrà dare ancora in un punto di fonda liberamente prescelto – purché non d'intralcio al traffico marittimo in generale e nel rispetto dei Regolamenti vigenti nell'A.M.P. – o muovere verso altro punto d'ormeggio (boa, catenaria, pontile, ecc.) nella disponibilità legittima dell'Armatore interessato.

Art. 5)

Tali richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 Aprile di ogni anno (entro il 30 Aprile, per l'anno 2008) alla Capitaneria di Porto di Olbia, al fine di consentire di verificarne la compatibilità con le prioritarie esigenze della Marina Militare.

La Marina Militare, qualora sopravvenute inderogabili necessità di servizio lo impongano, ha la facoltà di richiedere alla Capitaneria di Porto di Olbia la sospensione o l'annullamento delle autorizzazioni previste dall'art. 3.

Tale richiesta, da farsi in tempo utile per consentirne l'applicazione, può essere formulata anche per le vie brevi, tramite VHF o telefono, salva la necessaria formalizzazione.

Art. 6)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente per danni eventualmente arrecati a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ordinanza n. 41/87 in data 13 Maggio 1987 è abrogata.

Art. 7)

La presente Ordinanza entra in vigore il 7 (sette) giorni dopo quello della sua emanazione, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di presentare le proprie osservazioni e deduzioni sul merito della Ordinanza stessa.

Olbia, li **14 Aprile 2008**

**f.to Il Comandante
C.V. (CP) Roberto RUFINI**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad ormeggiare alla banchina di Porto San Paolo in consegna (ex art. 34 Cod. Nav.) alla Marina Militare.

Io sottoscritt _____, _____ in qualità di:
 armatore / armatrice
 legale rappresentante della Soc. armatrice _____
della motobarca da traffico _____ matr. n. _____,
vista l'Ordinanza n. ____/08 in data _____ emanata da codesta Capitaneria di Porto,

CHIEDO

in deroga al divieto di cui all'art. 1 dell'Ordinanza sopra specificata ed entro i soli limiti spaziali dalla stessa consentiti, l'autorizzazione ad ormeggiare alla banchina in oggetto, con le seguenti modalità ed orari:

Periodo			Arrivo ore	Partenza ore
dal	al	:		
dal	al	:		
dal	al	:		
dal	al	:		
dal	al	:		
dal	al	:		

NOTE:

_____, li _____

FIRMA

Capitaneria di Porto di Olbia
Prot. n. _____
In data _____